



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente



Delibera n. 846 del 2 ottobre 2018.

relativa alla richiesta di parere avanzata dalla RPCT dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale in merito ad eventuali situazioni di inconferibilità/incompatibilità di alcuni componenti del Comitato di gestione e ad una segnalazione in merito alla posizione del Presidente.
Fascicolo UVIF n. 3802/2018.

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 2 ottobre 2018;

visto l'articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dai piani di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza;

visto il d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";

visto l'art. 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 "Riordino della legislazione in materia portuale", come modificata dal decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124", nonché, successivamente dal decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 232, "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169 concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della Legge n. 124 del 7 agosto 2015";

visto il Regolamento per l'esercizio della funzione consultiva svolta dall'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei relativi decreti attuativi e ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al di fuori dei casi di cui all'art. 211 del decreto stesso (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 192 del 18 agosto 2016);

vista la relazione dell'Ufficio Vigilanza sull'imparzialità dei funzionari pubblici (UVIF).

RA



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

In fatto.

In data 27 aprile 2018, il RPCT dell'Autorità di Sistema Portuale (di seguito AdSP) del Mar Ligure Occidentale, ha sottoposto a quest'Autorità la questione relativa all'accertamento di situazioni di inconferibilità/incompatibilità nei confronti di alcuni componenti del Comitato di Gestione dell'AdSP, in particolare dell'Ing. Cristoforo Canavese e del Prof. Marco Doria, entrambi nominati in data 8.03.2017 con atto del Presidente,

In merito si evidenzia che analoga istanza era stata oggetto di una precedente richiesta di parere, trasmessa in data 27.12.2016 in merito alla quale il Consiglio di quest'Autorità, con la delibera n. 180 del 1 marzo 2017, ha ritenuto insussistenti i profili di violazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 39/2013.

Ciò nonostante, a seguito dell'approvazione del d.lgs. 232/2017 recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, concernente le Autorità portuali", entrato in vigore il 24 febbraio 2018, il RPCT dell'AdSP di cui trattasi ha riproposto il quesito relativo all'applicazione le ipotesi di inconferibilità di cui al d.lgs. 39/2013 in merito ai membri del Comitato di Gestione, cui il decreto correttivo ha espressamente esteso le disposizioni del d.lgs. 39/2013.

La ha, inoltre, chiesto in data 28 novembre 2017, con nota prot. n. 131026, se la normativa sull'inconferibilità/incompatibilità di cui al d.lgs. 39/2013 potrebbe trovare applicazione in merito alla possibile nomina a membro del Comitato di Gestione dell'attuale Sindaco di Genova,

che ha, altresì, rivestito la carica di Amministratore Unico della società
come risulta dal curriculum vitae del soggetto in questione.

Infine, è stata rivalutata la posizione del Presidente dell'AdSP del Mar Ligure Occidentale, ex Segretario Generale della Regione Liguria, che era stata oggetto di segnalazione in merito ad una presunta incompatibilità.

In diritto.

1. La novità normativa introdotta dal decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 232 in merito alla nomina dei componenti del Comitato di Gestione delle AdSP.

Con il decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 232, recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169 concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della Legge n. 124 del 7 agosto 2015", entrato in vigore il 24 febbraio 2018, il legislatore ha, da un lato, previsto l'applicazione anche ai componenti del Comitato di Gestione delle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 39/13, che precedentemente ne rimanevano esclusi e, dall'altro, ha individuato casi di decadenza di diritto nelle ipotesi in cui coloro che ricoprono incarichi di componenti di organi di indirizzo politico o che sono titolari di incarichi amministrativi di vertice o



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidero

di amministratori di enti pubblici o enti privati in controllo pubblico vengono nominati o designati componenti del Comitato di Gestione di un'Autorità di Sistema Portuale.

In merito alla prima integrazione attuata dal decreto legislativo di riordino della legislazione in materia portuale, va evidenziato l'art. 9 comma 2, il quale richiama espressamente la normativa in materia di inconferibilità/incompatibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013, prevedendo, in particolare, che ai componenti designati nel Comitato di Gestione *"si applicano i requisiti di cui all'articolo 8, comma 1, previsti per il presidente dell'Autorità di sistema portuale e le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39"*.

A tal riguardo, il Consiglio di Stato nel parere reso dalla Commissione speciale del 4 ottobre 2017, ha sottolineato che *"appare favorevolmente apprezzabile l'estensione ai membri del Comitato di Gestione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in quanto tale integrazione consente di colmare una lacuna del suddetto decreto non facilmente giustificabile"*.

Inoltre, il decreto correttivo sopra richiamato ha, altresì, introdotto un nuovo profilo rafforzativo delle possibili ipotesi di inconferibilità e incompatibilità che potrebbero sorgere in capo ai componenti del Comitato di Gestione delle AdSP. In particolare, l'art. 9 ha previsto il divieto per regioni ed enti locali di designare *"coloro che rivestono incarichi di componente di organo di indirizzo politico, anche di livello regionale e locale, o che sono titolari di incarichi amministrativi di vertice o di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico"*, con la precisazione che *"i componenti nominati che rivestono i predetti incarichi decadono di diritto alla data di entrata in vigore (...) delle disposizioni di cui al d.lgs. 232/2017. Il legislatore ha precisato che "il regime di inconferibilità opera anche per il periodo successivo alla cessazione dell'incarico."*

Vista la stretta correlazione tra quest'ultima innovativa disposizione e la disciplina generale in materia di inconferibilità/incompatibilità degli incarichi contenuta nel d.lgs. n. 39/2013, appare evidente che al fine della corretta individuazione delle nozioni sopra richiamate di *"incarichi di componente di organo di indirizzo politico"*, *"incarichi amministrativi di vertice"*, *"amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico"* debba necessariamente farsi riferimento alle definizioni di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 39/2013 (contenute nel comma 2, rispettivamente alle lettere f), i) ed l).

Alla luce del combinato disposto delle disposizioni richiamate, si ritiene che decadano di diritto i componenti del Comitato di Gestione che siano anche *"componenti di organi di indirizzo politico"*, ovvero titolari di *"incarichi amministrativi di vertice"*, ovvero *"amministratori di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico"* secondo le definizioni sopra richiamate.

Tale profilo rafforzativo delle ipotesi di inconferibilità e incompatibilità sorge, non a caso, contemporaneamente alla estensione di nuove attribuzioni riconosciute ai Comitati di Gestione. Infatti, ai sensi del nuovo art. 9, c. 5 della l. n. 84/1994 il Comitato di Gestione, oltre alle precedenti attribuzioni che permangono, *"(a) adotta il documento di pianificazione strategica di sistema, il piano regolatore portuale e gli adeguamenti tecnico-funzionali di cui all'articolo 5, comma 5;*

(b) approva, su proposta del Presidente, trenta giorni prima della scadenza del piano vigente, il piano operativo triennale, soggetto a revisione annuale, concernente le strategie di sviluppo delle attività portuali e logistiche. Il primo piano deve essere approvato dal Comitato di Gestione entro novanta giorni dal suo insediamento (...)".





Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Pertanto l'adozione degli indirizzi strategici e dei contenuti del piano regolatore di sistema portuale, che presuppongono l'analisi delle esigenze e delle strategie da mettere in atto su scala di "macro area", elevano il Comitato di Gestione dell'AdSP ad organo deputato alla governance dei singoli porti.

2. Attività di vigilanza e consultiva sul rispetto delle disposizioni della legge n.84/1994 e s.m.i. in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi di presidente e componente del Comitato di gestione.

In merito alle disposizioni in materia di inconfiribilità/incompatibilità di incarichi di cui al d.lgs. n.39/2013 richiamate dal correttivo sopra citato ed estese anche ai componenti del comitato di gestione, va confermata la vigilanza di questa Autorità.

Peraltro, vista la stretta correlazione tra il corpus normativo di cui al d.lgs 39/2013 e la disposizione rafforzativa introdotta dall'art.9, comma 2 della legge n.84/1994, per la cui corretta interpretazione occorre rinviare alle definizioni di cui all'articolo 1 del d.lgs. n.39/2013, appare evidente che la vigilanza dell'ANAC vada estesa - per identità di materia - anche alle nuove disposizioni in tema di inconfiribilità di incarichi dei componenti del comitato di gestione.

In altre parole, la vigilanza dell'ANAC appare estesa anche al rispetto del divieto per regioni ed enti locali di designare "coloro che rivestono incarichi di componente di organo di indirizzo politico, anche di livello regionale e locale, o che sono titolari di incarichi amministrativi di vertice o di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico" e, quindi, anche sulla decadenza di diritto dei componenti nominati in violazione di detta disposizione.

Diversamente, per gli altri profili relativi all'esatta applicazione della l. n. 84/1994 e s.m.i., è necessario sottolineare che, ai sensi dell'art. 12 della l. n. 84/1994, "L'Autorità di sistema portuale è sottoposta all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti".

Pertanto, con riferimento ai requisiti di professionalità di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero la "comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale", previsti per il presidente dell'Autorità di sistema portuale ed estesi, altresì, anche ai componenti del Comitato di Gestione, quest'Autorità ha già chiarito in un precedente orientamento, che "... in ordine alle competenze dei componenti dei comitati di gestione delle Autorità di sistema portuale, bisogna sottolineare che le stesse esulano dalle competenze di quest'Autorità, restando di competenza del Presidente dell'Autorità di sistema portuale o eventualmente del Ministero vigilante. E proprio a tali organi spetta applicare la nuova normativa, valutando l'intenzione del legislatore in merito al ruolo di tipo "tecnico" piuttosto che politico che debbano rivestire i componenti dei comitati di gestione di un'Autorità di sistema portuale." (si vedano delibere nn. 179 e 180 del 01.03.2017).

3. Verifica della posizione dei membri del Comitato di Gestione dell'AdSP Mar Ligure Occidentale.

L'analisi delle posizioni ricoperte dai membri del Comitato di Gestione dell'AdSP istante, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs 39/2013 al caso di specie, dovrà, dunque tener conto dell'entrata in vigore del correttivo di cui al d.lgs 232/2017, che ha "rafforzato" la disciplina in materia di inconfiribilità/incompatibilità di cui al d.lgs 39/2013, laddove la fattispecie riguardi il sistema di governance delle Autorità di Sistema Portuale.



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente



Tuttavia tale considerazione va rapportata al principio giuridico di cui all'art. 11 delle "Disposizioni sulla legge in generale" del *"tempus regit actum"*, in base al quale la legge è retroattiva solo se espressamente si qualifichi come tale. Pertanto ogni atto di attribuzione di cariche e/o incarichi trova il proprio regime giuridico di riferimento nella disciplina normativa in vigore al momento in cui è stato posto in essere. Ne consegue l'applicazione della normativa sopravvenuta alle fattispecie che si sono realizzate successivamente alla sua entrata in vigore.

Inoltre, ai fini dell'applicazione delle fattispecie di incompatibilità/inconferibilità di cui al d.lgs. n.39/2013, occorre ricordare quale sia la natura giuridica delle AdSP, che l'articolo 6, comma 5 espressamente definisce *"(...) ente pubblico non economico di rilevanza nazionale a ordinamento speciale ed è dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria. (...)"*.

Dunque, l'AdSP rientra, come già chiarito dal Consiglio di quest'Autorità nelle delibere nn. 179 e 180 del 1 marzo 2017, nella definizione di *"enti pubblici"* cui all'art. 1 comma 2 lett. b) del d.lgs. 39/2013, che li definisce come *"... gli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati"*.

- *La posizione dell'Ing. Cristoforo Canavese.*

Dalla visura camerale effettuata l'Ing. Canavese risulta titolare delle seguenti cariche:

1. dal 15.07.2016 incarico di consigliere, nonché dal 21.07.2016 incarico di Vice Presidente del C.d.A. presso il Centro Interportuale Merci – C.I.M. S.p.A. di Novara, società mista avente quale oggetto sociale *"la realizzazione e la gestione di un centro interportuale polifunzionale nelle aree contigue allo smistamento ferroviario e delle altre eventuali strutture di trattamento delle merci (...) funzionali o complementari"*, di cui sono titolari in quota parte - per un totale pari al 63,39% del capitale sociale - Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. (società a prevalente capitale della Regione Piemonte), Società Interporto di Torino S.p.A. (SITO S.p.A., a sua volta partecipata al 52,74% da Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.), il Comune e la Provincia di Novara.
In merito a tali amministrazioni locali si evidenzia che entrambe hanno in corso procedure di evidenza pubblica per la cessione della partecipazione azionaria detenuta.
Infine, si sottolinea che il C.I.M. è titolare di partecipazioni azionarie in altre società, tra le quali UIRNet S.p.A., avente sede in Roma, *"soggetto attuatore unico per la realizzazione e la gestione della Piattaforma Logistica Nazionale"* (PLN), quale definita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (di seguito MIT) del 20.06.2005 n. 18T, prevista nel Piano strategico della Portualità e della Logistica (PSNPL), approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 agosto 2015, cui fa, altresì, riferimento la Direttiva del MIT del 20 marzo 2018, recante le linee guida per omogeneizzare ed organizzare i sistemi Port Community System (PCS) delle AdSP;
2. dal 4.04.2018 incarico di consigliere presso l'Autostrada dei Fiori S.p.A., con sede legale in Imperia, che gestisce in regime di concessione l'infrastruttura autostradale A6, che collega

CP



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

- Torino con il Ponente Ligure, in prossimità di Savona, ed i suoi principali porti, nonché il tronco A10 Savona – Ventimiglia, al confine francese;
3. dal 8.05.2018 incarico di consigliere presso la Rivalta Terminal Europa S.p.A., con sede in Tortona, avente quale oggetto sociale la gestione del centro di movimentazione merci (interporto);
 4. dal 21.05.2018 incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione (di seguito C.d.A.) della società di Novara Eurogateway S.r.l., partecipata al 40% dal C.I.M. di Novara, laddove gli altri soci risultano titolari di quote inferiori, avente quale oggetto sociale la gestione dei centri di movimentazione merci (interporti), affidataria dell'appalto per l'*handling* (movimentazioni) delle operazioni di carico e scarico dei container e delle casse mobili.

Incarichi ricoperti presso C.I.M. S.p.A.

Sulla posizione dell'Ing. Canavese occorre analizzare gli incarichi ricoperti presso C.I.M. S.p.A., attualmente esercitati dal soggetto in questione.

Al riguardo sono stati prodotti alcuni pareri legali in merito alla natura giuridica del Centro Interportuale Merci – C.I.M. S.p.A. ai fini dell'inquadramento della società, da un lato, nell'ambito applicativo del T.U. sulle società partecipate, d.lgs 175/2016, e, dall'altro, della normativa di cui al d.lgs 33/2013.

Tuttavia la natura giuridica della società va verificata alla luce del d.lgs. 39/2013, che, nell'ambito della normativa anticorruzione, costituisce *lex specialis*, così come chiarito nelle "Nuove Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici", approvate dal Consiglio di quest'Autorità con delibera n. 1134/2017, laddove è stato ricordato "che la materia delle incompatibilità e delle inconfiribilità degli incarichi è disciplinata dal d.lgs. 39/2013".

Ciò viene confermato anche dal d.lgs. n.175/2016, "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", che all'art.11, comma 16, prevede che: "Restano ferme le disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39" e si giustifica in applicazione del criterio di specialità, che stabilisce la prevalenza della legge speciale su quella di carattere generale, anche se successiva nel tempo.

Pertanto, l'ambito soggettivo di applicazione del d.lgs. n.39/2013 deve desumersi esclusivamente dalle definizioni recate dall'art.1, comma 2 del suddetto corpus normativo.

Ebbene dall'analisi effettuata la società C.I.M. S.p.A. risulta suscettibile innanzitutto nella definizione di «ente di diritto privato in controllo pubblico» di cui all'art.1 c. 2 lett. c) del D.lgs 39/2013, che prevede: "si intende per enti di diritto privato in controllo pubblico le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi".



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

In tal senso un primo elemento utile concerne l'attività svolta da C.I.M. S.p.A., ovvero la gestione dell'interporto di Novara. Quest'ultimo viene, infatti, definito dalla normativa di settore, Legge 4 agosto 1990, n. 240, recante "Interventi dello Stato per la realizzazione di interporti finalizzati al trasporto merci e in favore dell'intermodalità", come quel "complesso organico di strutture e servizi integrati e finalizzati allo scambio di merci tra le diverse modalità di trasporto, comunque comprendente uno scalo ferroviario idoneo a formare o ricevere treni completi e in collegamento con porti, aeroporti e viabilità di grande comunicazione". In merito si richiama quanto chiarito dal Consiglio di Stato Sez. V n. 734/2018, relativamente alla società di cui trattasi, ossia che "gli interporti costituiscono, nel loro insieme, una delle infrastrutture fondamentali per il sistema nazionale dei trasporti ed in specie per assicurare a tale sistema la necessaria flessibilità, attraverso il collegamento dei vari sistemi trasportistici e la caratteristica della intermodalità che il sistema complessivo è chiamato ad acquisire. La funzione di assicurare la costruzione degli interporti, la loro adeguatezza strutturale e la dotazione di servizi per un efficiente funzionamento (cfr. l'art. 5 della citata legge n. 240/90) sono consensuali per l'esistenza della società cui il legislatore, con l'art. 9 della stessa legge, ha direttamente affidato tali compiti, non rinunciabili né modificabili con atti di autonomia privata dei soci, perché definiti nelle convenzioni approvate dal Ministero dei Trasporti e sottoscritte dalle Società interessate. Discende da ciò che ci si trova di fronte all'esercizio di un servizio pubblico (...)". Dunque, è evidente che C.I.M. S.p.A. svolge servizio pubblico, in quanto gestisce per conto della pubblica amministrazione l'area del novarese destinata per legge al pubblico interesse, anche per la crescita e lo sviluppo dell'economia locale.

A tale circostanza va aggiunto un altro elemento rilevante, concerne la compagine sociale, ove appare prevalente la partecipazione pubblica, per un totale pari al 63,39% del capitale sociale, come sopra riportato, benché siano in corso le procedure di evidenza pubblica per la cessione della partecipazione azionaria detenuta dal Comune e dalla Provincia di Novara.

Inoltre, in base all'art 14 dello Statuto di C.I.M. S.p.A., "la società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 7 membri (...) di cui uno nominato dal Comune di Novara (...). Il Presidente del Consiglio di Amministrazione verrà scelto tra i consiglieri espressi dal Comune di Novara (...)". Pertanto spettano all'ente locale i poteri di nomina dei vertici aziendali richiesti dalla fattispecie ex art. 1 c. 2 lett. c) del D.lgs 39/2013.

Pertanto, sempre sul piano definitorio, occorre verificare se C.I.M. S.p.A. possa anche essere ascritta nella fattispecie di «enti di diritto privato regolati o finanziati» ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. d) del D.lgs 39/2013, che prevede: "si intende per enti di diritto privato regolati o finanziati, le società e gli altri enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, nei confronti dei quali l'amministrazione che conferisce l'incarico:

- 1) svolga funzioni di regolazione dell'attività principale che comportino, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l'esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione;
- 2) abbia una partecipazione minoritaria nel capitale;
- 3) finanzi le attività attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici".

Ai fini della riconducibilità di C.I.M. SpA nella fattispecie di «enti di diritto privato regolati o finanziati» ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. d) del D.lgs 39/2013 sopra richiamato, ancorché non siano stati rinvenuti atti né rapporti negoziali tra l'AdSP e la società, si ritiene di non poter escludere il carattere di regolazione da parte dell'AdSP dell'attività principale dell'interporto di Novara, e tramite



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

esso della società che lo gestisce. Infatti l'art. 6 comma 4 lett. f) della Legge di riordino della legislazione in materia portuale ha conferito alle AdSP il preciso compito di promuovere "forme di raccordo con i sistemi logistici retro portuali e interportuali".

In merito la società C.I.M. S.p.A. di Novara compate tra gli *inland - terminal* dell'AdSP Mar Ligure Occidentale, ossia tra le piattaforme logistiche del retro porto (importanti per le relazioni commerciali tra il Nord Ovest italiano, il Mediterraneo e l'Europa Centro Orientale, posizionato all'incrocio tra il Corridoio Mediterraneo e il Corridoio Genova-Rotterdam).

Tanto premesso, si ritiene che C.I.M. S.p.A. rientri nella definizione di «enti di diritto privato in controllo pubblico» ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. c), così come possa rientrare in quella di «ente di diritto privato regolato o finanziato» di cui all'art. 1 c. 2 lett. d) del d.lgs 39/2013.

Si richiama, in merito, un precedente orientamento dell'ANAC (delibere nn.163 del 17 febbraio 2016 e n.211 del 2 marzo 2016) secondo cui il medesimo soggetto giuridico già qualificato come ente privato in controllo pubblico potrebbe, al contempo, rientrare, altresì nella definizione di "ente di diritto privato regolato o finanziato". Ciò in quanto, proprio gli enti regolati o finanziati rientrano in quella vasta porzione di territorio al confine tra pubblico e privato, che investe soggetti con forti componenti di ibridazione, che hanno tratti privatistici, ma con vincoli di regolazione o di vigilanza o di controllo che riconducono all'apparato pubblicistico.

Occorre, quindi, verificare quale sia il ruolo ricoperto dall'Ing. Canavese all'interno di C.I.M. Spa ed in particolare se tale ruolo sia corredato di poteri gestionali diretti, che sono la caratteristica richiesta al fine dell'integrazione delle definizioni sia di "amministratore di ente privato in controllo pubblico" (art. 1, comma 2, lett. l) del d.lgs. n.39/2013), sia di "incarico presso ente di diritto privato regolato o finanziato" (art. 1, comma 2, lett. e) del d.lgs. n.39/2013).

Nel caso in esame, la carica di consigliere del C.d.A. ricoperta dall'Ing. Canavese presso C.I.M. S.p.A. non risulta sussumibile nelle definizioni suddette; diversamente l'ulteriore incarico di Vice Presidente dell'organo di amministrazione della società appare rientrare nelle suddette definizioni, in quanto provvista di competenze di gestione diretta. Infatti nella visita camerale della società viene riportato che con verbale di consiglio di amministrazione del 21.07.2016 vengono attribuiti al Vice Presidente:

- a) tutti i poteri del Presidente (...) in caso di impedimento o di assenza dello stesso, precisando che la firma del Vice Presidente comporterà attestazione dell'impedimento o dell'assenza del Presidente;
- b) (...) il potere di compiere tutte le operazioni di banca (...) fino alla concorrenza massima di euro 100.000,00 (...) nei limiti statutari (...);
- c) di attribuire infine la più ampia delega nella gestione commerciale. Vengono attribuiti al Vice Presidente e all'Amministratore delegato i seguenti eguali poteri gestionali che potranno essere esercitati disgiuntamente da ciascuno di loro: compiere atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ivi compreso il conferimento di incarichi professionali in materia tecnica, legale e amministrativa che comportano un onere non superiore a 100.000,00 euro per ogni singola operazione (...).

Premesso quanto sopra, nel caso di specie, in riferimento all'incarico ricoperto in provenienza dall'Ing. Canavese di Vice Presidente di C.I.M. S.p.A. nonché di quello in destinazione di



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente



componente del Comitato di Gestione dell'AdSP Mar Ligure Occidentale, a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n.232/2017, si configura la seguente situazione:

- integrazione dell'ipotesi di inconferibilità di cui all'art.4 del d.lgs. n.39/2013, con riferimento al divieto di assumere l'incarico di membro del comitato di gestione a coloro che abbiano ricoperto incarichi presso un ente di diritto privato regolato o finanziato – secondo cui: *A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti: b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale (...)*;
- violazione dell'art. 9 comma 2 della Legge 84/1994 nella parte in cui prevede il divieto di conferire l'incarico di membro del comitato di gestione a coloro che rivestono incarichi di amministratore di ente privato in controllo pubblico;
- applicazione dell'istituto della decadenza di diritto dell'Ing. Canavese dall'incarico di componente del Comitato di Gestione dell'AdSP Mar Ligure Occidentale, ai sensi dell'art. 9 comma 2 Legge 84/1994, a partire dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 232/2017;
- inapplicabilità *ratione temporis*, al caso di specie, del regime delle sanzioni previste rispetto all'organo conferente;
- prevalenza della suddetta fattispecie di decadenza rispetto ad ulteriori incarichi e cariche ricoperti nell'ultimo biennio, anche cessati.

• *La posizione del Prof. Marco Doria.*

In merito al Prof. Doria, già membro del Comitato di Gestione dell'ex Autorità Portuale di Genova da maggio 2012 a novembre 2016, nonché Sindaco di Genova fino a maggio 2017, occorre procedere al riesame della posizione ricoperta dal soggetto all'interno del Comitato di Gestione dell'AdSP alla luce dell'entrata in vigore del correttivo suddetto. Al riguardo le ricerche effettuate, tramite la piattaforma della camera di commercio, hanno dato esito negativo, per cui non risultano iscrizioni camerali associate al nominativo del Prof. Doria. Dunque, fermo restando che sulla base dei dati in possesso non risultano attualmente incarichi rivestiti dall'interessato oltre la carica di membro del Comitato di Gestione, si ritiene, da un lato, che non ricorrano ipotesi di inconferibilità e/o incompatibilità di cui al d.lgs. 39/2013 e, dall'altro, che non sia applicabile neppure il regime di decadenza di diritto di cui all'art. 9 comma 2 della legge 84/1994, per le seguenti considerazioni.

In primo luogo la fattispecie ex art. 7 del d.lgs. n.39/2013, che prevede il divieto a chi abbia ricoperto un incarico politico di livello regionale e locale di assumere la carica di amministratore di ente pubblico di pari livello, non risulta applicabile laddove nel caso di specie per espressa previsione di legge (art. 6 comma 5 L. 84/1994) l'AdSP "è ente pubblico non economico di rilevanza nazionale".

Sotto altro aspetto, la normativa sopravvenuta, introdotta dal d.lgs. 232/2017 (entrato in vigore 24.02.2018) non trova applicazione al caso di specie in quanto il Prof. Doria risulta aver cessato la carica di Sindaco di Genova da giugno 2017, prima dell'entrata in vigore dell'art. 9 comma 2 L.84/1994, che prevede la decadenza di diritto dalla carica di membro del Consiglio di Gestione per coloro che siano già titolari di un incarico politico.

OTURALS

9718813

Tanto premesso e considerato,

DELIBERA

il seguente parere sull'applicazione ai membri del Comitato di gestione dell'AdSP del Mar Ligure Occidentale della disciplina di cui all'articolo 9 legge n. 84/1994, come modificata da ultimo, dal decreto legislativo n. 232/2017:

- con riferimento alla posizione dell'ing. Cristoforo Canavese la sussistenza di una situazione di inconfiribilità, ai sensi della nuova disciplina;
- con riferimento alla posizione del Prof. Marco Doria la non applicazione della nuova disciplina, entrata in vigore successivamente alla cessazione della carica;
- con riferimento alla posizione del dott. Paolo Emilio Signorini la non applicazione della nuova disciplina entrata in vigore successivamente alla cessazione della carica di Segretario generale della Regione Liguria;
- con riferimento alla posizione del dott. Marco Bucci l'applicabilità della nuova disciplina sull'incompatibilità ove si procedesse alla nomina nel comitato di Gestione dell'AdSP.

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data

5 ottobre 2018

Il Segretario, Maria Esposito

Maria Esposito

Raffaella Cantoni

Autorità Nazionale Anticorruzione
IL CONSIGLIO

Si dichiara che la presente copia, composta di
n. 1 fogli è conforme all'originale.

Roma lì 5/10/2018

IL SEGRETARIO

Maria Esposito